

COMUNICATO UFFICIALE N° 15 DEL 25/10/2022

COLLEGIO ARBITRALE

presso la FEDERAZIONE SAMMARINESE GIUOCO CALCIO

Nel procedimento rubricato al n. 1/22, promosso

dal signor **Manuel Muccini**, nato a Rimini il 21.11.1989, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Elisa Marinelli con studio in Domagnano (RSM) alla Via dei Tigli 4
(ricorrente)

contro

Società **A.C. Juvenes-Dogana**, (N. R. A. 484) in persona del suo Presidente sig. Zavatta Massimo, con sede in Serravalle (RSM), Via Ezio Balducci n. 36, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Paride Bugli con studio in Domagnano (RSM) alla Via V Febbraio 17
(resistente)

Il Collegio Arbitrale composto dai signori

Avv. Angela De Michele

Presidente

Avv. Patrizia Bellavista

Arbitro designato dal Sig. Muccini

Avv. Marco Bacciocchi

Arbitro designato dalla A.C. Juvenes-Dogana

riunitosi in conferenza personale in data 24 ottobre 2022, alle ore 18,30 ha deliberato il seguente

L O D O

Fatto e svolgimento del procedimento

- con ricorso in data 24.08.22, Manuel Muccini, nella qualità di calciatore tesserato all'epoca dei fatti per la società Juvenes Dogana, deduceva di avere sottoscritto il 24.6.2021 con la convenuta società un contratto di collaborazione per la stagione 2021/2022, avente termine al 10.6.2022, che allegava agli atti;
- il ricorrente medesimo esponeva che le parti convenivano di risolvere consensualmente il rapporto di collaborazione e sottoscrivevano all'uopo, in data 26.02.2022, un accordo di risoluzione, allegato agli atti, in forza del quale, tra l'altro, la società si obbligava a corrispondere al Muccini tutto il residuo importo dovuto di € 1.250,00, "in riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio 2022 entro la fine della stagione sportiva in corso" e, nel contempo, il Muccini si impegnava a restituire tutto l'abbigliamento e l'attrezzatura ricevuti dalla società;

- lamentava il ricorrente che, alla data del ricorso, la società Juvenes Dogana si rendeva inadempiente al pagamento dell'importo dovuto e nemmeno riscontrava i solleciti verbali e scritti inviati dal calciatore;
- il Muccini proponeva, dunque, ricorso dinanzi al Collegio Arbitrale di questa Federazione, per ottenere la condanna della A.C. Juvenes Dogana al pagamento dell'importo di € 1.250,00 *"oltre € 100,00 quale rimborso forfettario delle spese spettanti all'arbitro di parte ed € 500,00 quali spese legali già sostenute dal Signor Muccini Manuel"*;
- si costituiva ritualmente la società A. C. Juvenes Dogana, la quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso, per violazione del termine previsto dall'art. 41 del Regolamento Organico FSGC in ordine al deposito della risoluzione consensuale presso la Federazione e contestava la domanda dell'istante, chiedendone la reiezione nel merito, con correlata richiesta di condanna del ricorrente al pagamento delle spese di costituzione del Collegio e delle spese ed onorari legali sostenuti;
- costituitosi il Collegio, alla prima riunione tenutasi in data 21 settembre 2022, presenti l'Avvocato Elisa Marinelli per il ricorrente e l'Avvocato Guido Saraceni (in sostituzione Avv. Paride Bugli) per la resistente, veniva espletato, senza successo, il tentativo di conciliazione. All'esito della discussione orale, il Collegio riservava la decisione;
- con ordinanza del 22 settembre 2022, il Collegio disponeva in via istruttoria l'acquisizione dagli Uffici competenti della Federazione di tutta la documentazione relativa allo svincolo del calciatore Muccini Manuel dalla società A.C. Juvenes Dogana e concedeva alle parti termine fino al 10 ottobre 2022 per il deposito di eventuali memorie conclusive;
- pervenuti gli atti istruttori dalla Federazione e le memorie delle parti nei termini, alla successiva riunione del 24 ottobre 2022, le parti procedevano alla discussione orale ed il Collegio tratteneva la controversia in decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio giudicante, letti gli atti, esaminati i documenti e preso atto delle argomentazioni difensive svolte dalle parti in sede orale, delibera quanto segue.

In via preliminare, questo Collegio ritiene doveroso evidenziare che non si è dato seguito alla richiesta di visione dell'originale dell'accordo di risoluzione di cui è vertenza, formulata da parte resistente, posto che il deposito degli atti in originale non è previsto dalla procedura, tant'è che le parti possono depositare atti anche telematicamente tramite raccomandata elettronica.

Ciò posto questo Collegio procede ad esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla società resistente.

La Juvenes Dogana, in particolare, deduce che l'accordo di risoluzione acquisito in atti non è stato depositato presso la competente segreteria della F.S.G.C. e che da ciò discenderebbe l'inammissibilità della presentazione del ricorso da parte del Muccini, considerato che l'art. 41 comma 2 del Regolamento Organico sancisce che il

ricorso al Collegio Arbitrale può essere proposto entro trenta giorni dalla data in cui la Segreteria ha provveduto a restituire all'interessato copia dell'accordo.

Deduce, nel contempo, che *“senza discutere dell'autenticità della firma dell'allora Presidente, la data costituisce un problema. Certo il 26 febbraio 2022 era in carica il predecessore, ma di tale accordo non si sapeva nulla”* e deduce, altresì, che *“considerato che negli archivi dell'Associazione resistente non è mai stata rinvenuta copia dell'accordo de quo, questo ha fatto sorgere, per usare un eufemismo, numerose perplessità”*.

Sostiene, altresì, che *“è facile sostenere che spetta alla società sportiva il deposito degli atti, ma appunto in questo caso il mancato deposito di un atto mai rinvenuto suffraga ancora di più la non certezza della data e quindi la validità stessa dell'atto, che non è certamente invalido perché non depositato ma perché non si sa esattamente quando sottoscritto con problemi di validità, perché se postumo non vi sarebbero stati i poteri del Presidente visto che due giorni dopo l'Assemblea elesse un nuovo Presidente come da vigenze che si allega sub “A”*.

“l'accordo è datato 26 febbraio 2022, giornata prefestiva di sabato che vede per il successivo giorno 28 febbraio l'assemblea per il rinnovo cariche dove non viene più rieletto il Presidente uscente, ma il sottoscritto”.

L'eccezione è priva di fondamento.

Si deve, anzitutto, evidenziare che la società da cui proviene l'accordo risolutivo *de quo* non contesta l'autenticità della firma apposta dal proprio Legale Rappresentante all'epoca dei fatti e non offre alcun elemento, neanche presuntivo, che possa dimostrare la non autenticità della data dell'accordo medesimo, che degrada, per stessa ammissione di parte resistente, ad una mera “perplessità”.

In questo quadro, il dichiarato non reperimento del documento presso la sede della società e l'elezione di un nuovo Presidente della Juvenes Dogana due giorni dopo la sottoscrizione dell'accordo di risoluzione con il Muccini non assumono rilevanza alcuna, sia in fatto che in diritto, in ordine ad una pretesa invalidità dello stesso.

In altre parole, la società da cui proviene il documento in questione attesta (non sollevando alcun profilo di falsità) l'autenticità della sottoscrizione dell'allora Presidente, il quale a quella data era in carica e ne aveva i relativi poteri.

Del che non vi è alcun elemento, fattuale e giuridico, che possa far dubitare della autenticità dell'accordo.

Vieppiù, l'affermazione secondo cui detto accordo non sarebbe stato rinvenuto presso la sede della società, oltre a non rivestire, come detto, alcuna efficacia scriminante, nè attenuante in favore della società medesima, dimostra, al contrario, una condotta poco diligente della stessa, considerato che l'obbligo di custodia dei documenti in capo alla compagine sociale prescinde – nel senso che non si attenua – dal cambio dei vertici della stessa ed anzi rappresenta un dovere che il nuovo Legale Rappresentante assume, in virtù del proprio rapporto organico con la società medesima, con tutte le conseguenze in tema di responsabilità nella corretta gestione della società.

Ciò posto, si deve ulteriormente evidenziare che la normativa federale pone a carico della società l'onere di deposito presso il competente ufficio della Federazione dell'accordo di collaborazione e del successivo eventuale svincolo per accordo.

Gli articoli 31, commi 1 e 2 e 41, comma 1 del Regolamento Organico, infatti, in uno con la pacifica prassi seguita dalla Federazione in materia, prevedono che sia la società ad occuparsi del deposito presso la Federazione dei documenti relativi al tesseramento dei propri calciatori, ivi compreso l'accordo di collaborazione e la eventuale fase di rescissione di tale *status*.

In altre parole, la società è l'unico interlocutore della Federazione in materia di *status* dei calciatori, sia in fase di vincolo e, dunque, di assunzione dello *status* di tesserato, che in fase di svincolo.

Soccorre, peraltro, sotto il profilo generale, il principio secondo cui la responsabilità dei vertici del sodalizio societario per il mancato deposito nei termini imposti dalla normativa federale trova fondamento nel generale dovere di lealtà, probità e correttezza, nel cui ambito si possono ricondurre quegli obblighi di diligenza qualificata che gravano sui vertici delle società sportive.

La responsabilità diretta dell'ente, infatti, sussiste e permane anche in presenza di un avvicendamento delle figure apicali ed anche se quelle subentrante abbiano fattivamente collaborato per la scoperta o l'accertamento delle violazioni regolamentari. La collaborazione, infatti, assume una valenza unicamente sotto il profilo sanzionatorio, potendo incidere solo sul *quantum* e certamente non sull'*an* della sanzione (T.F.N. FIGC - Sezione Disciplinare, decisione n. 104/TFN - SD del 24 Febbraio 2022).

E' opportuno, altresì, evidenziarsi che, contrariamente a quanto assume la società resistente, la normativa di settore della FIGC differisce sul punto rispetto a quella sammarinese, nella misura in cui all'art. 94 *ter* delle N.O.I.F. (Norme Organizzative Interne Federali), per i calciatori dei Campionati Nazionali Dilettanti, prevede espressamente che *"Il deposito dei suddetti accordi economici deve essere effettuato a cura della società presso i Dipartimenti o la Divisione competenti, con contestuale comunicazione al calciatore/calciatrice. Qualora la società non provveda al deposito nei termini, detto adempimento può essere effettuato dal calciatore/calciatrice entro i 15 giorni successivi alla scadenza dei suddetti termini."*

Il che, come sancito dalla giurisprudenza di settore, vale anche nella fase di rescissione del rapporto. Proprio la decisione richiamata dalla società Juvenes Dogana nel proprio atto di costituzione ne rappresenta puntuale conferma, laddove statuisce che *"Nella odierna fattispecie risulta invece che l'accordo di svincolo di cui è causa, non è stato inoltrato al Comitato Regionale Lombardia nè dalla Società Rozzano Calcio srl nè dagli odierni reclamanti, genitori del calciatore Morabito Federico Maria"* (Cfr. T.F.N. FIGC, decisione di cui al C.U. 4 2018-19 del 16.10.2018).

Ciò non toglie, in punto di fatto, che nella fattispecie in esame il Muccini abbia avuto un contegno superficiale nel non accertarsi, prima della presentazione del ricorso, dell'avvenuto deposito dell'accordo, ma tale circostanza

può assumere eventualmente solo una valenza disciplinare, che esula dalla competenza di questo Collegio, non incidendo nè sulla validità dello stesso, nè sull'obbligo di deposito che permane in capo alla società.

Quanto all'aspetto sostanziale sotteso alla questione in parola, questo Collegio ritiene, in applicazione dei principi internazionali sanciti dalla FIFA e di quelli generali in materia contrattuale, che il termine previsto dall'art. 41, nel caso – come quello di specie – di svincolo per transfer internazionale, non possa ritenersi a pena di inefficacia dell'accordo stesso, sia sotto il profilo strettamente sportivo relativo al cambiamento di *status* (da tesserato a svincolato), sia sotto il profilo strettamente privatistico relativo agli accordi risolutivi intervenuti fra le parti, considerato che la normativa FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori sancisce che la data certa dello svincolo coincide con il transfer internazionale, che viene disposto d'ufficio a seguito della correlata richiesta da parte della società sportiva cessionaria (si veda art. 9 e All. 3 del Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori).

Ebbene nel caso di specie, come si evince anche dalla documentazione depositata in atti dalla Federazione, la Juvenes Dogana, dinanzi alle sollecitazioni della FSGC a fornire un riscontro rispetto alla richiesta di svincolo del calciatore per transfer internazionale (si vedano in proposito le comunicazioni della FSGC del 1° e del 7 marzo 2022), nulla ha eccepito in ordine ad una ipotetica inesistenza dell'accordo di risoluzione anticipata del contratto di collaborazione in essere con il Muccini, che aveva naturale scadenza al 10 giugno 2022.

E' la stessa società resistente che, d'altronde, ammette *expressis verbis* che tale accordo "*non è certamente invalido perché non depositato*".

Del che, fermo restando l'inadempimento da parte della società sportiva all'obbligo di comunicazione e deposito previsto dall'art. 41 R.O., tale mancato deposito non scalfisce la validità ed efficacia dell'accordo risolutivo in parola, regolarmente sottoscritto dalle parti (Sul principio dell'affidamento delle parti all'accordo economico, in assenza del correlato deposito presso la Federazione: Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – Decisione n. 67/TFN-SVE del 06 Dicembre 2021).

Diversa sarebbe l'ipotesi in cui lo svincolo dal tesseramento dipenda esclusivamente dall'accordo di risoluzione anticipata del rapporto fra le parti, in assenza di richiesta di transfer internazionale, nel qual caso il deposito presso la Federazione dell'accordo di chiusura anticipata del rapporto determina effetti diretti anche sullo *status* del calciatore che, in assenza di tale accordo (*ndr* in assenza del deposito dello stesso presso la FSGC), resterebbe tesserato per la società fino a naturale scadenza dello stesso, alle condizioni di cui al contratto depositato al momento della instaurazione del vincolo.

Da tutto quanto appena evidenziato, si evince che la conseguenza, in termini disciplinari, per violazione dell'art. 41, comma 1 del Regolamento Organico, del mancato deposito dell'accordo risolutivo presso i competenti Uffici della Federazione, nel caso di transfer internazionale ed in assenza di elementi di invalidità intrinseca dello stesso, non può incidere sul diritto del calciatore di adire l'Organo competente per accertarne eventuali violazioni in sede esecutiva.

In altre parole, seppur emerge che non risulta che il Muccini abbia ricevuto alcuna comunicazione dalla Segreteria della FSGC in ordine al deposito dell'accordo risolutivo con la Juvenes Dogana, detta circostanza, a parere di questo Collegio ed alla luce della normativa di settore, non può di per sè determinare l'invalidità del ricorso introduttivo della presente vertenza, anche considerando che il termine previsto dal comma 2 dell'art. 41 del Regolamento Organico non può che considerarsi ordinario.

Quanto alla circostanza dedotta da parte resistente in ordine alla presunta maggiore onerosità dell'accordo di risoluzione *de quo* rispetto a quanto stabilito nel contratto di collaborazione sottoscritto dalle parti in sede di tesseramento, si deve rilevare che tale evenienza è e resta nella disponibilità delle parti, le quali sono libere di modificare, in sede prestazionale e/o in fase rescissoria del rapporto, le condizioni sottostanti, purché in accordo fra loro.

Venendo al merito della controversia, l'accordo sottoscritto dalle parti in data 26.02.2022 costituisce piena prova del credito del Muccini per la somma pattuita ed ancora da percepire, rispetto al quale nessuna contestazione è stata formulata dalla società resistente, nè alcuna eccezione di adempimento è stata opposta dalla medesima parte debitrice.

Il termine di pagamento, per come convenuto pattiziamente – ovvero entro la fine della stagione sportiva –, è spirato.

Risulta, dunque, provato il diritto del Manuel Muccini ad ottenere il pagamento da parte della società Juvenes Dogana dell'importo di € 1.250,00.

Quanto alle spese di lite, questo Collegio, in virtù dell'art. 11 del Regolamento del Collegio Arbitrale della F.S.G.C., nulla può liquidare per onorari e competenze ai difensori costituiti in giudizio. Nel contempo, si ritiene equo compensare fra le parti il rimborso delle spese rispettivamente liquidate agli Arbitri di parte.

Visto quanto precede,

P.Q.M.

il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, all'unanimità dei suoi membri:

- dichiara tenuta la società A.C. Juvenes Dogana a corrispondere a Manuel Muccini l'importo di € 1.250,00, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del presente lodo, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento del Collegio Arbitrale;
- trasmette gli atti del presente procedimento alla Procura Federale, per quanto di competenza, per l'accertamento in ordine all'inadempimento degli obblighi previsti dall'art. 41, comma 1 del Regolamento Organico.

Spese della procedura compensate fra le parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di comunicazione e di rito previsti dal Regolamento.

San Marino, 24 ottobre 2022

Il Presidente:

Avv. Angela De Michele

Gli Arbitri

Avv. Patrizia Bellavista

Avv. Marco Bacciocchi